



Regolamento per l'Attività Istituzionale

Approvato dal Comitato di Indirizzo

in data 31 marzo 2021

CONTENUTI	PAG.
1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 - Principi generali	3
2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	3
Articolo 3 - Collaborazione tra gli Organi.....	3
Articolo 4 - Comitato di Indirizzo	4
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione.....	4
Articolo 6 - Struttura operativa.....	5
3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	5
Articolo 7 - Documento Programmatico Pluriennale	6
Articolo 8 - Documento Previsionale Annuale	6
4. DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO	6
Articolo 9 - Destinatari degli interventi.....	7
Articolo 10 - Soggetti esclusi.....	7
Articolo 11 - Impegni pluriennali.....	7
5. MODALITÀ OPERATIVE	7
Articolo 12 - Strumenti di intervento.....	7
Articolo 13 - Interventi propri della Fondazione	7
Articolo 14 - Progetti di terzi.....	8
6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO	9
Articolo 15 - Requisiti delle richieste di terzi.....	9
Articolo 16 – Istruttoria	9
Articolo 17 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo	10
Articolo 18 - Esame delle richieste di contributo.....	11
Articolo 19 - Deliberazione dei contributi	11
Articolo 20 - Erogazione dei contributi.....	11
Articolo 21 - Revoca dei contributi	12
Articolo 22 - Monitoraggio e valutazione dei risultati.....	12
7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA	12
Articolo 23 - Pubblicità della documentazione istituzionale.....	12
Articolo 24 - Norma transitoria.....	12

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 4 dello Statuto della Fondazione Livorno di seguito indicata come "Fondazione", definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività istituzionale della stessa, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, l'efficacia degli interventi e l'efficienza nell'impiego delle risorse nelle aree di intervento previste dallo Statuto, e di volta in volta scelte dagli Organi, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri in data 4 aprile 2012 e al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI del 22 aprile 2015.

Articolo 2 - Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi, così come definiti dalle normative tempo per tempo vigenti, in linea con gli orientamenti delle comunità e del territorio, deliberati dal Comitato di Indirizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative, svolgendo prevalentemente la propria attività nel territorio della provincia di Livorno e mirando a valorizzarne la naturale vocazione marittima e mediterranea. Al di fuori del proprio territorio la Fondazione può sostenere interventi a elevato contenuto sociale, anche in collaborazione con altre fondazioni di origine bancaria e/o con il coordinamento dell'Acri.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione opera assumendo iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, ispirandosi a criteri di massima trasparenza, di economicità e di programmazione, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere, di norma, un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e progetti propri anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di enti strumentali o in sinergia con soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
- b) i bandi incentrati su specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione, che consentono di selezionare i soggetti/progetti da sostenere attraverso una valutazione di merito, assoluta e comparativa, nonché di valutarne l'efficacia rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto;
- c) l'erogazione a terzi sulla base di richieste di contributo pervenute autonomamente da soggetti aventi medesimi requisiti di ammissibilità previsti nei bandi e comunque non in contrasto con le linee programmatiche generali, laddove non siano previsti nel medesimo ambito appositi bandi o nei casi in cui siano destinati a produrre risultati di particolare rilievo;
- d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

Articolo 3 - Collaborazione tra gli Organi

1. Nel rispetto delle specifiche attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto della Fondazione, gli Organi Statutari cooperano tra loro, al fine di perseguire in maniera ottimale le

finalità istituzionali, nonché per la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione.

Articolo 4 - Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo esercita le funzioni di indirizzo generale e di formulazione delle linee strategiche e delle priorità della Fondazione nonché di valutazione dell'efficacia delle azioni svolte rispetto agli indirizzi assunti.

2. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al Comitato di Indirizzo nell'ambito delle attività istituzionali spettano:

- a) la competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento previsto dalla lettera a) dell'art. 23 dello Statuto e di quello previsto ai sensi dell'art. 41 comma 1 dello Statuto;
- c) la definizione delle finalità generali e degli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale, individuando in particolare i settori di intervento nel rispetto delle indicazioni statutarie, le sue strategie di intervento, le modalità d'intervento, i criteri generali per le erogazioni. Compete altresì al Comitato d'Indirizzo la scelta dei settori rilevanti, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 3 comma 2 e nell'art. 8 comma 2 dello Statuto;
- d) la costituzione delle imprese strumentali;
- e) l'approvazione del documento programmatico previsionale;
- f) la delibera di eventuali trasformazioni e fusioni;
- g) la nomina di eventuali commissioni a supporto dell'attività del Comitato di Indirizzo, determinando la composizione, prevedendo la eventuale partecipazione anche di soggetti non componenti gli organi della Fondazione. Nel caso in cui in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera di incarico dovrà indicare anche il compenso assegnato, sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito delle competenze individuate al punto e) il Comitato trasmette al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi ai fini della predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale (triennale) e del Documento per la Programmazione Annuale.

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, nonché di proposta e di impulso della Fondazione, nel rispetto delle competenze del Comitato di Indirizzo, ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti per legge o dal presente Statuto ad altro organo della Fondazione.

2. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività istituzionali, spettano le seguenti funzioni:

- a) provvedere alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere ai compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo;
- b) deliberare le singole erogazioni e/o i singoli progetti sulla base degli indirizzi e delle scelte strategiche effettuate dal Comitato di Indirizzo;
- c) definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività di erogazione;
- d) formulare i progetti di regolamenti interni concernenti l'attività erogativa;

- e) formulare le proposte di eventuali iniziative in materia di imprese strumentali per l'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- f) sulla base degli indirizzi ricevuti dal Comitato stesso redigere e proporre il documento programmatico previsionale (sia annuale che triennale);
- g) redigere e proporre la relazione di gestione dell'attività istituzionale ed il bilancio consuntivo della Fondazione, nonché deliberare gli atti esecutivi degli stessi sulle questioni attinenti al bilancio e alla contabilità;
- h) esercitare i diritti di nomina derivanti dall'attività istituzionale della Fondazione e in generale tutti quelli alla Fondazione riservati.

Articolo 6 - Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative proprie e di terzi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 7 - Documento Programmatico Pluriennale

1. Il Comitato di Indirizzo approva il Documento Programmatico Pluriennale (DPP) triennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di Indirizzo stesso.
2. Nel DPP sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi dalla legge, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Il DPP delinea quindi le strategie generali di medio periodo, che poi vengono puntualmente definite in un Documento di Programmazione Annuale "Linee di Indirizzo per la programmazione annuale" che ha lo scopo di definire in maniera più approfondita e di esplicitare gli obiettivi operativi e le modalità di intervento, per rendere concreti gli indirizzi strategici delineati nel DPP.
4. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, effettua una regolare attività di "ascolto" degli *stakeholder* presenti sul territorio, e può procedere, oltre che per il tramite dei suoi rappresentanti istituzionali presenti negli Organi, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
5. Il Documento Programmatico Pluriennale può essere oggetto di verifica dell'attualità delle previsioni e, qualora necessario, può essere aggiornato dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Documento di Programmazione Annuale

1. Il Documento di Programmazione Annuale (DPA) contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale.

2. Il documento delinea un concreto piano delle azioni, degli interventi e delle iniziative da realizzare e portare avanti nel corso dell'anno, indicando la tipologia degli interventi, o richiamando direttamente le singole iniziative, per quei progetti che rivestono particolare importanza o che prevedono la loro realizzazione in più esercizi. Definisce inoltre le modalità operative e le regole adottate per la loro realizzazione, in coerenza con il Documento di Programmazione Pluriennale.
3. Il DPA viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee generali contenute nel DPP per essere approvato successivamente dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. È compito del Consiglio di Amministrazione verificare l'attualità delle previsioni del DPA e procedere alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo.
5. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del DPA, individua e definisce le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

4. DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO

Articolo 9 - Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art.4 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese/enti strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e s.m.i;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche;
 - c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i.;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 2 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Articolo 10 - Soggetti esclusi

1. La Fondazione non eroga contributi a favore di:
 - persone fisiche;
 - enti con fini di lucro;

- imprese di qualsiasi natura, con esclusione delle società o enti previsti dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 153/99 e s.m.i.;
- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
- enti che, pur formalmente ammissibili, risultino di fatto riconducibili a soggetti non finanziabili;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Articolo 11 - Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale di cui all'art. 7, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere anche impegni pluriennali, purchè non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale, comunque contenuti nell'arco di un triennio.

2. L'erogazione dei contributi annuali successivi al primo è effettuata sulla base del regolare avanzamento del progetto, positivamente valutato su documentate relazioni.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 12 - Strumenti di intervento

1. La Fondazione esplica la propria attività istituzionale facendo ricorso a:

- a) progetti diretti della Fondazione: sono iniziative, talvolta ideate da terzi e altre volte ideate internamente (anche per il tramite di enti/società strumentali), per cui la Fondazione decide di intervenire in modo diretto, o comunque coordinato con il soggetto terzo che l'ha proposta, dal punto di vista della realizzazione, della gestione e dell'organizzazione;
- b) bandi tematici e/o territoriali: sono strumenti erogativi rivolti a enti e istituzioni, in possesso di determinati requisiti, con l'intento di stimolare il territorio, sia in termini di presenza geografica che in termini di specializzazione settoriale, a presentare progetti in linea con gli obiettivi fissati dalla Fondazione;
- c) richieste di terzi: rientrano in questa categoria le proposte avanzate in maniera autonoma da terzi che operano sul territorio, che non rientrano nei bandi tematici e/o territoriali ma che rientrano nei programmi dei singoli settori di intervento della Fondazione;
- d) erogazioni istituzionali: sono contributi concessi a istituzioni cittadine riconosciute come realtà storiche e rappresentative dei propri settori d'intervento;
- e) patrocini gratuiti, che possono essere concessi a favore di iniziative di modesta portata, ma molto sentite dalle comunità di riferimento.

2. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali (c.d. investimenti "di missione"), in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio e dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Interventi propri della Fondazione

1. Rientrano in questa categoria tutti gli strumenti di intervento di cui all'art. 12 la cui realizzazione è attuata direttamente dalla Fondazione.

2. Gli interventi propri della Fondazione sono di norma realizzati con il supporto di altri soggetti, in possesso di determinati requisiti qualitativi e professionali, al fine di poter raggiungere gli obiettivi dei programmi con maggior efficacia.
3. Ad ogni intervento proprio viene assegnato un referente interno della Fondazione, incaricato di coordinarne e di monitorarne le attività.
4. Di norma, le fasi che caratterizzano un intervento proprio della Fondazione sono:
 - a) raccolta dati e informazioni presso enti ed istituzioni del territorio circa i fabbisogni emergenti;
 - b) identificazione degli obiettivi;
 - c) progettazione dell'iniziativa, identificazione degli eventuali partner e collaboratori esterni, definizione del budget di progetto;
 - d) presentazione al Consiglio di Amministrazione del progetto per le valutazioni e delibere conseguenti;
 - e) affidamento e stipula degli incarichi con i collaboratori di progetto individuati in fase di programmazione e avvio delle attività;
 - f) monitoraggio delle attività e degli stati di avanzamento del progetto ed eventuali informative di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione;
 - g) conclusione del progetto e predisposizione di una relazione finale, inclusiva dei costi sostenuti e dei risultati raggiunti, ed eventuale informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - h) valutazione dei risultati raggiunti ed eventualmente degli effetti generati dal progetto.

Articolo 14 - Progetti di terzi

1. Nella definizione del DPP il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
2. La Fondazione sollecita le iniziative da parte di terzi attraverso la pubblicazione di bandi tematici e/o territoriali, nonché bandi generici e la raccolta di richieste spontanee pervenute entro determinate scadenze.
3. Per ogni bando tematico e/o territoriale, il Consiglio di Amministrazione definisce:
 - l'oggetto e le iniziative finanziabili;
 - gli obiettivi da raggiungere;
 - i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità;
 - le risorse complessive dedicate al bando;
 - i criteri di valutazione delle richieste, indicando eventualmente il ricorso a soggetti esperti per la valutazione tecnica;
 - la documentazione e le informazioni da fornire in sede di richiesta;
 - la modalità e la scadenza di trasmissione delle richieste;
 - le regole di rendicontazione dei contributi;
 - le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute e finanziate.
4. Per la raccolta di richieste spontanee e bandi generici, il Consiglio di Amministrazione definisce:
 - i settori di intervento nell'ambito dei quali è possibile richiedere un contributo;
 - le risorse disponibili;
 - eventuali importi minimi e/o massimi richiedibili;
 - i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
 - i criteri di valutazione delle domande;
 - le modalità e le scadenze di presentazione delle domande;

- le regole di rendicontazione dei contributi;
- le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute e finanziate.

6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Articolo 15 - Requisiti delle richieste di terzi

1. Le richieste, nell'ambito dei bandi tematici e/o territoriali, dei bandi generici e delle richieste spontanee, devono essere presentate su apposita modulistica, di volta in volta indicata e disponibile sul sito Internet della Fondazione, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le ulteriori fonti di finanziamento e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- j) eventuali ulteriori documenti, informazioni e/o adempimenti necessari, a pena di inammissibilità.

3. Alle richieste deve essere allegato:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) ultimi tre bilanci consuntivi;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa.

4. La Fondazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente e, eventualmente, l'impegno, proprio o di terzi, che garantisca la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto.

Articolo 16 – Istruttoria

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei richiedenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, nonché della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

- 3.** Sono ammesse alla valutazione di merito solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
- 4.** L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:
- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) della coerenza del progetto/iniziativa/attività con i settori d'intervento della Fondazione;
 - c) della coerenza interna del progetto da intendersi come coerenza tra bisogni rilevati e obiettivi, metodologie e azioni proposte e adeguatezza del contributo richiesto con il risultato perseguito in un arco temporale ben definito;
 - d) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - e) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
 - f) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
 - g) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Articolo 17 – Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

1. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla rilevanza dell'intervento nel territorio di riferimento come individuato nell'art. 2 del presente Regolamento;
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- al carattere innovativo/tradizionale dell'iniziativa, ovvero la capacità del progetto di proporre nuove e più efficaci modalità di approccio ai temi oggetto dell'intervento e di soluzione delle problematiche individuate; carattere tradizionale, ovvero la capacità del progetto di perpetrare i valori della tradizione e della storia locale;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;
- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- alla capacità di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- alla capacità di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento;
- alla congruenza dei costi dell'iniziativa rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della esperienza desunta dall'analisi comparativa degli altri operatori presenti sul territorio nell'ambito di operatività del richiedente.

3. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Articolo 18 – Esame delle richieste di contributo

1. Tutte le richieste pervenute alla Fondazione sono esaminate dagli uffici competenti per settore nell'ambito dell'Attività Istituzionale (la "struttura operativa").
2. Nel caso dei bandi tematici e/o territoriali le richieste possono essere esaminate anche da esperti indipendenti ed esterni alla Fondazione debitamente nominati dal Consiglio di Amministrazione che, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal bando, elaborano un giudizio e attribuiscono un punteggio all'iniziativa.
3. La struttura operativa predispone, per ogni richiesta, un rapporto istruttorio, completo dell'eventuale parere degli esperti esterni, che, previa condivisione da parte del Segretario Generale, viene proposto al Consiglio di Amministrazione per la eventuale relativa approvazione.

Articolo 19 – Deliberazione dei contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle domande di contributo sulla base delle informazioni contenute nei rapporti istruttori predisposti dalla struttura operativa, delle eventuali graduatorie stilate in occasione di bandi tematici e/o territoriali, e tenendo conto della storia pregressa del richiedente circa le richieste presentate o le assegnazioni ricevute.
2. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono trasmesse con comunicazione scritta ai soggetti richiedenti, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta.

Articolo 20 – Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera o specifica intesa ("convenzione"), entrambe a firma del Presidente, in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini indicati nella richiesta di contributo.
3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa, nonché a seguito della compilazione di report, questionari e altra documentazione eventualmente richiesta dalla Fondazione circa le attività realizzate e i risultati raggiunti. In situazioni adeguatamente motivate e documentate, è consentita l'anticipazione parziale del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario dovrà adeguatamente rendicontare le spese sostenute con l'erogazione anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
4. Per contributi di modesta entità e per interventi di carattere emergenziale il Consiglio di Amministrazione può fissare modalità di rendicontazione semplificate.
5. I giustificativi di spesa forniti dal beneficiario per la rendicontazione e l'erogazione del contributo non possono essere utilizzati, limitatamente all'importo erogato, per ottenere eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
6. Il Segretario Generale può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione può essere quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
8. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Articolo 21 – Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato che a un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
 - c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
 - d) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - e) il soggetto beneficiario si sia reso responsabile di eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste in essere in occasione o comunque in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata.
2. Per accertare la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente comma, la struttura operativa effettua periodicamente dei controlli sulle somme non ancora erogate, in tutto o in parte.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, la Fondazione si adopera per richiedere al beneficiario la restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate.

Articolo 22 - Monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica e valuta:
 - lo stato di avanzamento del progetto;
 - il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
 - la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
 - i risultati in termini qualitativi e quantitativi raggiunti dall'iniziativa;
 - gli effetti e gli impatti prodotti dalle attività di progetto a beneficio della comunità di riferimento.

7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Articolo 23 - Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Articolo 24 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato di Indirizzo.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.